



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 aprile 2023 n.62

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 18, comma 6, della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e l'articolo 10, comma 5, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'11 aprile 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N.72 E SUCCESSIVE MODIFICHE - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO IN FAVORE DEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 1

(Incentivi per la riqualificazione del settore alberghiero)

1. Il presente decreto delegato è adottato allo scopo di potenziare e riqualificare l'offerta ricettiva della Repubblica di San Marino nonché di elevarne l'immagine sul mercato nazionale e internazionale.

2. All'articolo 10 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'importo finanziabile massimo è di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), qualora il progetto di investimento abbia per oggetto una o più delle seguenti tipologie di intervento su strutture alberghiere classificate con numero di stelle uguale o superiore a 3, da realizzarsi entro 3 anni:

- a) ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva;
- b) riqualificazione antisismica;
- c) efficientamento energetico così come definito ed individuato dai commi 1 e 2 dell'articolo 22 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51;
- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) una o più delle seguenti tipologie di intervento, purché funzionali agli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d):
 - 1) manutenzione straordinaria;
 - 2) ristrutturazione edilizia;
 - 3) restauro e risanamento conservativo.

La durata massima del mutuo è di venti anni con un contributo in conto interessi da parte dello Stato limitato al numero massimo di dieci anni e pari al 70% del tasso convenzionato.

Gli operatori economici di cui al presente comma e con licenza attiva possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) e per un massimo di tre progetti.”.

Art. 2

(Misure di sostegno post COVID-19 per il settore alberghiero)

1. Allo scopo di favorire il graduale bilanciamento finanziario post COVID-19 per il settore alberghiero, in via straordinaria nell'esercizio 2023 e sino alla concorrenza massima dell'importo finanziabile di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 10 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, gli operatori economici che presentano nell'esercizio 2023 interventi finanziabili di cui al predetto comma possono richiedere l'ammissione al credito agevolato anche dei mutui ipotecari già concessi, utilizzati per la riqualificazione della struttura alberghiera, che sono stati oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato 23 marzo 2022 n.52, anche con unificazione dei predetti mutui in un unico mutuo. Condizione per l'ammissibilità è la regolarità del pagamento della quota interessi afferenti ai mutui oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato n.52/2022.
2. Qualora l'operatore economico richieda ed acceda alla misura di sostegno di cui al comma 1, il contributo in conto interessi da parte dello Stato sul mutuo così ristrutturato è pari al 70% del tasso convenzionato per una durata massima di anni dieci.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 aprile 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

